

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 45

Competenze delle Province e delle Comunità montane in materia di agricoltura

1. Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:

a)

(ABROGATA)

b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, che riguardino l' agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.

(1)(3)

2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995

2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996